

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PESCA SPORTIVA PRÀ SAPELLO 1952**



**STATUTO SOCIALE**

## **STATUTO SOCIALE**

### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA PRA' SAPELLO 1952**

#### **SCOPI E SEDE**

##### **Art 1: Costituzione**

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile è costituita dal 1° febbraio 1952, con sede in Genova (GE), Passeggiata Spiaggia di Prà nr. 35 n, un'associazione che assume la denominazione **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA PRA' SAPELLO 1952”**.

1.2 Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

##### **Art 2. Scopo dell'Associazione**

2.1 L'associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività sportive in campo marittimo con particolare riferimento:

- a) Alla pesca in tutte le sue forme quali quelle con canna, lenza, subacquea;
- b) Attività di esercizio e promozione velica;
- c) Gestione ed approntamento nautica da diporto
- d) All'avvicinamento all'esercizio delle attività sportive in campo marittimo delle persone disabili

2.2 Nella piena osservanza delle leggi che governano la materia e con la finalità della promozione della pesca dilettantistica, organizzare gare e manifestazioni sia sociali che intersociali, provinciali, regionali nazionali.

2.3 In via puramente accessoria e secondaria svolgerà anche attività culturali e ove possibile assistenziali a beneficio della cittadinanza.

##### **Art 3. Colori e simboli sociali**

I colori sociali sono il bianco e il rosso, il simbolo e la bandiera sono il gozzo ligure incorniciato dalla denominazione della società, raffigurato nei colori sociali.

#### **Art 4. Adesione a Federazioni**

L'Associazione aderisce alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana della Pesca Sportiva ed attività subacquee) e alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) delle quali riconosce lo statuto ed i regolamenti. Potrà in futuro modificare le adesioni ovvero aderire ad altre Federazioni, siano esse appartenenti o meno alle diverse discipline sportive di cui all'art. 2 senza modificare lo statuto e l'oggetto sociale.

#### **Art 5. Patrimonio Sociale**

Il Patrimonio Sociale è costituito da infrastrutture, beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire a seguito di quanto previsto al successivo Articolo 6.

#### **Art 6. Entrate**

Le entrate sono costituite da:

- a) Quote di ammissione dei soci;
- b) Contributi annuali di iscrizione dei soci;
- c) Contributi annuali o mensili dei soci per uso di particolari attrezzature loro concesse in uso esclusivo;
- d) Eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana della Pesca Sportiva, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- e) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.
- f) Donazioni e/o liberalità a qualunque titolo, *inter vivos* o *mortis causa*

Le date di pagamento per quote e contributi saranno fissati di anno in anno dal Consiglio direttivo, salvo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione

#### **Art 7. Esercizio Finanziario**

7.1 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dall'Assemblea dei Soci, a tale scopo convocata secondo quanto disposto dal successivo Art 16. In caso di motivato impedimento il Consiglio potrà valutare una proroga a detto termine.

7.3 Sussiste assoluto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali, rivalutazioni anche pro quota, durante la vita dell'Associazione.

7.4 L'eventuale avanzo di gestione verrà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività indirettamente connesse a queste ultime.

## **Art 8. Soci**

8.1 Soci dell'associazione possono essere i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali nonché animo di condivisione dello spirito associativo, che facciano apposita domanda scritta. Detta verrà vagliata dal Consiglio Direttivo per quanto attiene al possesso dei predetti requisiti.

8.2 Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o chi ne fa le veci.

8.3 Il numero dei soci è illimitato.

8.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Art 9. Ammissione a socio**

9.1 L'aspirante socio con la sottoscrizione alla domanda di ammissione di cui al precedente 8.1 si impegna ad osservare il presente statuto, il vigente Regolamento Interno e le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

9.2 Si impegna inoltre a versare per tutta la durata della sua partecipazione la quota associativa, le quote annuali di cui all'art 6 lettera a), b), ed eventualmente c), del presente statuto oltre alle somme deliberate dai competenti organi dell'Associazione per la realizzazione di opere. Dette somme, salvo contraria specifica determinazione, dovranno considerarsi "a fondo perduto"

9.3 Si impegna altresì a mettere a disposizione la propria imbarcazione, ove posseduta e ormeggiata presso l'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, così come a prestare la propria opera partecipando in maniera puntuale e fattiva alla vita associativa.

9.4 Il Socio, all'atto della domanda di iscrizione, o comunque per una sola volta, potrà indicare il nominativo del soggetto (limitatamente al rapporto di parentela di

primo grado ovvero di coniugio o convivenza more uxorio) a cui trasferire, in caso di suo decesso, il diritto del posto a lui assegnato.

9.5 L'aspirante ricevente del beneficio di cui al precedente 9.4, ove non sia già socio, dovrà nel termine di mesi tre dal decesso, presentare la domanda e attendere l'esito della votazione di cui al successivo punto 10. Il socio beneficiario e subentrante mortis causa non è tenuto al pagamento della quota di ingresso sub 6a) e per quanto di competenza delle quote e 6 b) e 6 c) sarà tenuto a pagare pro rata calcolato in dodicesimi a computarsi dal primo giorno del mese di ammissione

9.6 Ove il socio non avesse indicato il nominativo, ovvero il potenziale beneficiario rifiutasse di accettare il beneficio di cui al precedente 9.4 ovvero l'esito della votazione fosse negativo, l'ormeggio tornerà nella disponibilità della Società determinando conseguentemente la liberazione dell'ormeggio e delle relative pertinenze da parte degli aventi causa del socio defunto

#### **Art 10. Votazione e procedura di ammissione**

10.1 Le domande di ammissione saranno preventivamente analizzate del Consiglio Direttivo in punto di qualità morali e possesso del richiedente dei requisiti di cui al precedente articolo 8. Terminata positivamente questa preliminare valutazione del Consiglio, che potrà avere parere favorevole, contrario o di richiesta di ulteriori informazioni, il Consiglio rimetterà all'Assemblea dei Soci la votazione dei candidati.

10.2 Detta votazione potrà avvenire in unica soluzione in sede di assemblea ordinaria ovvero e alternativamente con votazione anonima in urna sigillata posizionata all'interno della Sede Sociale. In tale secondo caso la votazione non potrà durare meno di quindici giorni e più di un mese e la votazione avverrà a maggioranza semplice dei votanti. All'esito il risultato sarà affisso nella sede sociale nonché comunicato per via email ai candidati.

10.3 Eventuali dimissioni dalla qualifica di socio dovranno essere ricevute in forma scritta con modalità tali da consentire la sicurezza della datazione entro e non oltre il 1 novembre di ogni anno. Scaduto tale termine le eventuali dimissioni avranno effetto solo dall'anno successivo e pertanto i dimissionari saranno considerati soci anche per l'anno successivo e in considerazione di ciò obbligati al versamento delle quote annuali di cui al precedente Articolo 6.

#### **Art 11. Categorie di Soci**

11.1 Le categorie dei soci sono:

- a) Fondatori. Coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, hanno dato vita all'associazione;
- b) Ordinari. Siano essi assegnatari o meno di posto barca;
- c) Onorari. Coloro che, per particolari benemeritenze, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- d) Soci Familiari. Coniugi, parenti in primo grado ovvero conviventi, anche more uxorio, dei soci di cui ai precedenti punti 11a, 11b e 11c. Per essi l'Assemblea, su proposta del Consiglio, potrà determinare quote di ammissione e/o contributi annuali di diversa e minore entità

11.2 Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.

11.3 Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

11.4 In questo statuto i termini "socio" e "associato" nonché tra loro i rispettivi plurali e femminili sono da considerarsi sinonimi

## **Art 12. Impegno dei Soci**

12.1 I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima e ad utilizzarne, secondo i dettami del Regolamento Interno, tutte le attrezzature ed infrastrutture con la sola esclusione di quelle concesse in uso esclusivo a taluni soci tenuti in quel caso al pagamento della quota annuale prevista dall'art. 6), punto C), e del presente statuto.

12.2 Per tutta la durata della partecipazione al sodalizio, gli associati si impegnano alla:

- 1) Presenza assidua in sede;
- 2) Collaborazione attiva nella vita sociale e nella cura della Sede sociale
- 3) Rispetto ed osservanza delle norme statutarie, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, del Regolamento Interno.

12.3 I soci si impegnano inoltre a coadiuvare la vita associativa in modo costante e fattivo, favorendo gli scopi sociali.

## **Art 13. Perdita della qualità di Socio**

13.1 La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, esclusione e indegnità; la morosità verrà dichiarata del Consiglio Direttivo mentre indegnità e esclusione dovranno essere sancite dall'Assemblea dei Soci.

13.2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, secondo le tempistiche e le modalità di cui all'Articolo 10.3. Spetterà al Consiglio accoglierle e informare l'Assemblea alla prima occasione utile.

13.3 La morosità, espressa causa di esclusione soggiacente al particolare regime di valutazione di cui all'articolo 13.1, verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo entro 10 giorni dal termine ultimo di pagamento delle quote sociali di cui all'Articolo 6 o delle somme straordinarie di cui all'Articolo 9.2

13.4 A parziale temperamento del precedente Articolo 13.3, il socio moroso potrà sanare la propria posizione entro 60 giorni dal termine ultimo di pagamento versando in unica soluzione l'importo dovuto oltre agli interessi c.d. "moratori" calcolati sino alla data del saldo.

13.5 Scaduto infruttuosamente il termine di cui al precedente 13.4 il socio moroso sarà escluso dall'Associazione e dovrà immediatamente liberare la Sede Sociale e le pertinenze da qualsiasi proprio bene, ivi compresa imbarcazione ove prevista. La comunicazione del provvedimento avverrà con Raccomandata a/r (o simile invio che certifichi l'avvenuta consegna, anche elettronica) a cura del Consiglio.

13.6 L'esclusione e l'indegnità verranno deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio quando questi:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Svolga o cerchi di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- c) In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.
- d) Sia sottoposto a provvedimenti disciplinari; per adottare provvedimenti disciplinari vanno rispettate le normative del regolamento interno

13.7 Perché l'Assemblea possa essere chiamata a votare – a maggioranza semplice secondo la modalità di convocazione – sui provvedimenti di cui al precedente Articolo 13.6, il Consiglio dovrà aver:

- a) inviato al socio, a mezzo Raccomandata a/r (o simile invio che certifichi l'avvenuta consegna, anche elettronica) una puntuale lista di osservazioni motivate

relative alla condotta imputatagli. Detta missiva dovrà contenere l'invito ad un incontro, da tenersi tra i 15 e i 30 giorni successivi all'invio, ove il Socio potrà dettagliatamente esporre le proprie ragioni.

b) Ascoltato il socio e redatto relativo verbale di incontro. Ove il socio volesse mandare osservazioni scritte, esse saranno considerate al pari della presenza. Ove il Socio non partecipasse, salvo legittimo impedimento, all'incontro o non inviasse proprie note, il Consiglio sarà tenuto a ripetere per una sola volta ed entro 30 giorni dalla data di originario fissato incontro l'invio di quanto al precedente punto "13.7.a"

c) Redatto, all'esito dell'incontro o delle note, una motivata proposta di sanzione. Essa dovrà essere comunicata al socio a mezzo Raccomandata a/r (o simile invio che certifichi l'avvenuta consegna, anche elettronica) nonché resa disponibile ai Soci nella comunicazione di convocazione di assemblea.

13.8 Il socio sottoposto a richiesta di sanzione potrà, a sua richiesta, essere ascoltato dall'Assemblea prima che essa determini. In caso di provvedimento sanzionatorio il consiglio dovrà comunicare senza indugio al socio escluso il provvedimento, riportando nella raccomandata a/r (o simile invio che certifichi l'avvenuta consegna, anche elettronica) lo stralcio del verbale di assemblea ove si menziona la sanzione. Dal momento della ricezione di detta missiva, ovvero dalla data di decisione se il Socio fosse regolarmente presente in Assemblea al momento della sua esclusione, il socio escluso avrà 15 (quindici) giorni di tempo per liberare la sede sociale dalle sue proprietà ed eventualmente l'ormeggio dal suo natante. Ove il socio escluso non dovesse adempiere a tale onere, il Consiglio potrà attuare ogni meglio vista attività per la liberazione coatta, sempre salva la possibilità di richiesta di risarcimento del danno.

13.9 In ogni caso previsto dall'Articolo 13.1 il socio (o i suoi eredi *mortis causa*) perderà ogni diritto verso l'Associazione.

Pertanto, in alcuno dei casi previsti dal primo comma il socio cessato potrà richiedere o ottenere le quote, i contributi associativi e quanto comunque previsto all'Articolo 6 nonché gli eventuali contributi straordinari di cui all'Articolo 9. Detti, sia per l'intero sia in pro rata non sono rivalutabili e sono intrasmissibili a qualunque titolo anche a causa di morte.

E' sempre salva la possibilità per l'Associazione del recupero coattivo del credito e delle meglio viste procedure per la liberazione dei locali/pertinenze.



## **Art 14. Partecipanti**

Sono “partecipanti”:

- a) Coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono, per la durata della loro attività, ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’Associazione;
- b) Gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono le medesime attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa associazione.

I soggetti “partecipanti” non godono di elettorato attivo o passivo

## **Art 15. Organi dell’Associazione**

Organi dell’Associazione sono:

- a) Assemblea Generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei Probiviri.

## **Art 16. Assemblea e relativa convocazione**

16.1 L’assemblea è il luogo ove si forma la volontà dell’associazione. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

16.2 La convocazione dell’assemblea, siano esse ordinarie o straordinarie, avviene tramite avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 30 giorni prima della adunanza. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee, nei limiti del vigente ordinamento, potranno tenersi in collegamento da remoto.

16.3 L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, via mail o/o pec e/o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio direttivo ha facoltà di pubblicare la convocazione anche con altri mezzi oltre a quelli previsti dal comma precedente.

#### 16.4 L'Assemblea:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario sia previsionale sia consuntivo;
- b) Proceda alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Probiviri;
- c) Fornisce elementi di indirizzo al Consiglio Direttivo;
- d) Approva o propone modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale;
- e) Approva o propone lo scioglimento dell'Associazione;
- f) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) Approva gli eventuali regolamenti.
- h) Approva o respinge eventuali provvedimenti di esclusione di soci
- i) Approva, con maggioranza dei 2/3 dei votanti, o respinge la destituzione del Consiglio direttivo in carica. Di tale proposta dovrà essere fatta richiesta per iscritto, con indicazione specifica degli argomenti di contestazione, da almeno tre decimi degli associati

16.5 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di motivato impedimento il termine potrà essere prorogato.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

#### 16.6 Validità assembleare.

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Ove venga a mancare il quorum indicato nei precedenti 16.6.1 e 16.6.2., senza bisogno di ulteriore convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea

straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione nella data e nel luogo indicato nella convocazione originaria. In tale ipotesi l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei presenti.

16.7 Ai sensi dell'art 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati, mentre in deroga al secondo comma del menzionato articolo, per modificare atto costitutivo e statuto si applicheranno le maggioranze ordinarie

### **Art 17. Diritto di intervento in Assemblea**

17.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale per i quali sussiste il principio del voto singolo secondo il quale ogni associato ha diritto ad un voto.

17.2 I soci possono farsi rappresentare da altri soci, per un massimo di due deleghe per delegato. Nel computo delle maggioranze assembleari si terrà conto delle deleghe.

17.3 I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe e nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità e devono astenersi dal voto.

### **Art 18. Regole di svolgimento dell'Assemblea**

18.1 L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario nominati dalla stessa Assemblea, tutti gli associati senza esclusione alcuna sono eleggibili per tali temporanee cariche. In caso di contrasto sulle nomine di Presidente e Segretario dell'Assemblea si procederà a votazione con maggioranza semplice, in caso di parità saranno nominati Presidente e Segretario dell'Assemblea i due soci candidati di maggiore anzianità associativa.

18.2 Con le regole di cui al precedente Articolo 18.1 potranno essere nominati anche due scrutatori.

18.3 Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Egli inoltre regola e garantisce il corretto e leale andamento della riunione assembleare

18.4 Delle riunioni di Assemblea si redige verbale che, letto ed approvato dall'Assemblea, viene firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente anche dagli scrutatori.

## **Art 19. Il Consiglio direttivo**

19.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un solo nuovo mandato continuativo. Se per dimissioni o per qualunque altra causa uno o più consiglieri non dovessero, in corso di mandato, essere più parte dell'Associazione o del Consiglio, lo stesso Consiglio potrà, ma non dovrà salvo superamento del limite inferiore di cui al presente articolo, procedere ad integrazione con le modalità ordinarie.

19.2 I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Ove tale situazione dovesse verificarsi in corso di mandato, il Consigliere sarà considerato decaduto dalla carica e il Consiglio potrà, ma non dovrà salvo superamento del limite inferiore di cui al precedente Art. 19.1, procedere ad integrazione con le modalità ordinarie.

19.3 Alla prima riunione, da convocarsi non oltre il quindicesimo giorno dall'elezione di cui al 16.4.b a cura del socio eletto di maggiore anzianità associativa, e da tenersi non oltre il quindicesimo giorno dalla convocazione, Il Consiglio elegge con votazione interna a maggioranza semplice il Presidente, i due vice presidenti, il Segretario ed il Cassiere. In caso di parità di voti, per ogni carica si applicherà il principio della maggiore anzianità di associazione di cui al precedente 18.1. L'esito della votazione sarà reso immediatamente disponibile ai soci con le modalità previste dalle regole della convocazione assembleare

19.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ovvero tutte le volte nelle quali vi sia materia di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. Pur prediligendo l'incontro di persona, in caso di elevata difficoltà di riunione del Consiglio, la riunione sarà valida se eseguita a mezzo strumenti informatici che garantiscano la corretta visione di tutti i partecipanti

19.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in mancanza da uno dei due Vice Presidenti, prediligendo tra i due quello di maggiore anzianità associativa; in

manca di entrambi il Consiglio nominerà un facente funzioni del Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente – o facente funzioni - e dal Segretario

19.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

19.7 Il Consiglio Direttivo è l'organo di attuazione della volontà assembleare e dovrà pertanto:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) Predisporre i regolamenti interni;
- d) Operare la preliminare valutazione di cui all'Articolo 10.1 in punto di ammissione a nuovi soci
- e) Organizzare e garantire il regolare svolgimento della procedura di ammissione di nuovi soci
- f) Proporre all'Assemblea eventuali esclusioni di soci secondo le modalità dell'Articolo 13.3 ed eventualmente le procedure di cui all'articolo 13.7
- g) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compire tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) Affidare con apposita delibera deleghe speciali e suoi membri.
- j) Curare con particolare attenzione la gestione sportiva dell'Associazione anche, ove del caso, presentando un calendario di manifestazioni

## **Art 20. Il Presidente**

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, Società, Istituti Pubblici e Privati.

20.2 Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, coadiuvato per la parte economica dal Cassiere o da altri Consiglieri nominati all'uopo di concerto col Consiglio

20.3 In caso di temporanea assenza del Presidente, le funzioni sono svolte da uno dei due Vicepresidenti, secondo un accordo tra loro. In caso di contrasto si seguirà la regola della maggiore anzianità associativa di cui al precedente 19.4

20.4 In caso di decesso del Presidente o assenza per più di sei mesi o comunque di periodo tale da inficiare le capacità di cui alla funzione, il Consiglio voterà un nuovo Presidente secondo le regole di cui agli articoli 19.1; 19.3 e 19.6

## **Art 21. Il Collegio dei Probiviri**

21.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, uno dei quali fungerà da presidente e uno da segretario, secondo votazione interna al Collegio, più due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio di cui il presente articolo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti dall'Assemblea Generale dei Soci, con il limite dei due mandati consecutivi.

21.2 Il Collegio si occupa della gestione delle dispute tra soci ovvero tra associati e l'Associazione. Tenta pertanto una mediazione evitando l'insorgere di liti di particolare gravità che possano rientrare nel perimetro degli Artt. 13.6.a e 13.6.d.

21.3 Sia i Soci sia l'Associazione possono richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri per sanare sul nascere eventuali contenziosi. Una volta richiesto l'intervento, il Collegio si attiva nel termine di 15 giorni per convocare nanti a sé i contendenti e tentare di risolvere bonariamente la situazione. Eventuali Soci compariranno personalmente, mentre l'Associazione in persona del Presidente o di un Consigliere da questi espressamente delegato. Della riunione e del risultato della stessa sarà formato verbale.

21.4 Ove il Collegio dei Probiviri riesca nella mediazione di cui al precedente articolo la questione sarà considerata conclusa in modo inappellabile, ed essa non dovrà essere eventualmente rimessa al Consiglio e all'Assemblea per i rimedi statutari. Ove la mediazione non riesca il Collegio sarà tenuto a comunicare al Consiglio l'esito nonché il verbale delle riunioni e il Consiglio potrà, a sua discrezione, attivare i rimedi di cui all'Articolo 13.7

## **Art 22. Gratuità delle cariche**

22.1 Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e non possono essere ricoperte da soci con meno di due anni di anzianità di iscrizione

22.2 Salvo diverse disposizioni decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono gratuite anche le eventuali prestazioni rese da parte dei soci non rivestenti alcuna carica,

22.3 A parziale temperamento dei precedenti Art. 22.1 e 22.2 il socio, anche ricoprente carica elettiva in seno all'Associazione, potrà essere remunerato per le attività di carattere professionale artigiana o imprenditoriale della quale dovesse essere incaricato dal Consiglio. Fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a favore dell'attività dirigenziale svolta per l'Associazione e che sarà cura e responsabilità del Collegio dei Probiviri (ovvero del Consiglio ove il prestatore d'opera fosse un membro di detto Collegio) operare la necessaria supervisione affinché la scelta sia scevra da qualsivoglia favoritismo o conflitto di interessi.

### **Art 23. Durata dell'Associazione**

23.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

23.2 Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e comunque, secondo le norme del Codice Civile.

23.3 Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione collocata nella circoscrizione di Prà con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190, della L. 23 dicembre 1996, nr. 662,

### **Art 24. Rinvii a norme di Legge e Regolamenti**

24.1 Le norme del presente statuto prevalgono su eventuali Regolamenti dell'Associazione. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, valgono, le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, le norme statutarie e regolamenti della F.I.P.S.A.S.; F.I.V. e/o C.O.N.I., e di tutte quelle Federazioni alle quali l'Associazione dovesse aderire in futuro.